



Disegni di Legge

DDL N. 942 DEL 19 GENNAIO 2021 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Modifiche alla legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, inserimento della doppia preferenza di genere per l'elezione dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana

ITER

Attuale

21 gen 2021 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

Onorevoli colleghi,

una adeguata rappresentanza femminile assicura inoltre l'espressione del punto di vista delle donne sulla attività legislativa e amministrativa dello Stato, favorendo e attuando l'adozione di norme e di comportamenti che non si pongano in contrasto con i principi della Costituzione e che pongano in essere, sul piano sostanziale, la parità tra i due generi.

Ma, soprattutto, e anche a prescindere dalle superiori considerazioni, la previsione di misure atte a favorire una maggiore presenza femminile in politica deve ritenersi finalizzata prevalentemente a rendere effettiva la regola costituzionale dell'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; sussiste il diritto (attualmente sostanzialmente compresso, ma sancito e garantito da un quadro normativo complesso e articolato costituito da norme di rango costituzionale, comunitario, ordinario e statutario) alla partecipazione attiva alla vita politica in condizioni di reale parità con gli uomini.

Il ruolo delle Regioni nella promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive è fondamentale.

Misure in favore della democrazia paritaria sono state inserite nelle leggi elettorali approvate dopo che l'obbligo di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive è stato stabilito per le Regioni Speciali dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001 n.2 e per quelle Ordinarie, dall'art. 117, comma VII, aggiunto in occasione della revisione del Titolo V della Costituzione.

In particolare nella legge elettorale campana (27 marzo 2009 n. 4) è stata inserita una nuova misura di sostegno alla rappresentanza politica femminile che è stata sperimentata in occasione delle elezioni regionali campane del 28-29 marzo 2010: si tratta della c.d. 'preferenza di genere', secondo cui l'elettore può esprimere fino a due preferenze, purché riferite a candidati di sesso opposto.

La norma sulla preferenza di genere era stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, ma questo organo ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 4 comma 3 della legge elettorale della regione Campania 27 marzo 2009 n. 4.

La Corte ha osservato che il quadro normativo, costituzionale e statutario è complessivamente ispirato al principio fondamentale della effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3 secondo comma Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito ma non compiutamente realizzato nella prassi politica elettorale.

Secondo la Corte Costituzionale la regola della doppia preferenza introduce una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali-limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali-introducendo una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di una azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione. I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

La Corte conclude affermando che l'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie citate.

Lo Statuto della Regione Siciliana prevede all'art. 3 uno specifico obbligo di promozione delle condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali,

finalizzato esplicitamente al conseguimento dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi.

La modifica legislativa proposta con l'introduzione della preferenza di genere si connota dunque anche come una concreta attuazione degli obblighi di fonte statutaria siciliana in funzione antidiscriminatoria.

---0---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Art. 1.

Preferenza di genere per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 291 è sostituito dal seguente:

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, uno per il genere maschile ed uno per il genere femminile, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome del candidato e della candidata compresa nella lista medesima. Nel caso di espressione delle due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza .

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 le parole da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato sono sostituite dalle parole da due righe riservate all'eventuale indicazione di due preferenze, una per il genere femminile, l'altra per il genere maschile, di due candidati .

3. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) In ciascuna lista di candidati e candidate, a pena di esclusione, ogni genere è rappresentato in misura eguale. I candidati inseriti in lista andranno alternati per genere, pena la riduzione della lista che sarà eseguita cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo

dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1 dell'articolo 3 ter. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista .

h) in occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano altresì la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio .

4. All'articolo 44 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ;

5. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge'.

Art. 2.

Formula di pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14

1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

(19.01.2021) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **942**
del **19.01.21**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Forza Italia

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Caronia Maria Anna (Forza Italia).

• Ternullo Daniela (Forza Italia).

ARGOMENTI

• Elezioni

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7943 QRY1 ((17.LEGISL) E (doppia E preferenza))